

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	27 NOV. 2014
Prot. N.	509352
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 900.02.16	

Ministero della Salute
DGISAN
0044371-P-27/11/2014



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ex Ufficio I DGISAN

N.
Risposta al Foglio del
N.

Alla Regione Veneto
Giunta Regionale
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**OGGETTO: Certificazioni per esportazione prodotti alimentari – Imposta di bollo.
Richiesta di parere**

In riscontro alla richiesta pervenuta per posta elettronica il 20.11.2014 con cui Codesta Regione ha avanzato alla scrivente Direzione Generale richiesta di parere in merito all'obbligo di apposizione della marca da bollo sulle istanze e sui relativi certificati sanitari rilasciati dall'Autorità competente ai fini dell'esportazione dei prodotti alimentari da parte degli operatori del settore alimentare, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene che tanto le istanze, tanto i certificati di cui sopra non siano assoggettabili ad imposta di bollo, atteso che le ditte richiedenti provvedono già al pagamento delle tariffe per i procedimenti di abilitazione all'export e che il procedimento stesso si conclude con una lettera alle Autorità del Paese terzo, finalizzata all'inclusione in un elenco informatico di quest'ultimo, senza che sia emesso alcun documento formale sul quale apporre marche da bollo.


In secondo luogo, il fatto che il rilascio di certificati per l'export non richiede l'assoggettabilità ad imposte di bollo, trova espresso fondamento normativo nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" che, all'allegato B, elenca gli **"atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"**.

In particolare, il D.P.R. n. 642/1972, all'art. 10 dell'Allegato B), esclude dall'imposta di bollo i "certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari e alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi". E ancora, all'art. 14 esclude dall'imposta di bollo le "domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo...".

Alla luce di quanto sopra, appare condivisibile l'orientamento di Codesta Regione, atteso che **le certificazioni per l'esportazione di prodotti alimentari** rivestono, senz'altro, la natura di "**atto strettamente sanitario**" e che, in quanto richieste nell'interesse preminente della pubblica igiene e profilassi, sono da ritenersi escluse dall'assoggettamento all'onere impositivo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I

(Dot.ssa Angelica MAGGIO)

Handwritten signature of Angelica Maggio in black ink, written in a cursive style.